



CITTÀ DI ASTI

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE UBICATO IN FRAZ. QUARTO
INFERIORE 269/A PER IL PERIODO DAL PERIODO DAL 01/02/2021 – 31/01/2024**

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale,

tra

Arch. Angelo Demarchis, nato ad Asti il 13/07/1961, domiciliato per la carica in Asti, Piazza Catena n. 3, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, P.IVA 00072360050;

e

_____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante del con sede legale in – () - codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto, semplicemente *gestore*,

Richiamate:

- la Legge n. 281 del 14/8/1991 e la Legge Regionale n. 34 del 26/7/1993 che affidano ai Comuni specifici compiti per la prevenzione del randagismo canino, la tutela degli animali che vivono nei territori di propria competenza e l'istituzione di canili sanitari e canili rifugio;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 22/12/2020 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento della gestione del canile comunale sito in Frazione Quarto Inferiore 269/A per il periodo 2021/2024;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2286 del 30.12.2020 è stata indetta una selezione pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017, finalizzata ad individuare un soggetto a cui affidare la gestione del Canile Municipale per il periodo dal **01/02/2021 – 31/01/2024**, approvando, contestualmente lo schema della presente convenzione, riportante le specifiche tecniche minime per la conduzione del servizio, a cui il gestore si dovrà attenere;

- con Determinazione Dirigenziale n..... in data, la gestione del Canile Municipale, oggetto della presente convenzione è stata affidata alla, con sede legale in –, codice fiscale e P.Iva, sulla base del punteggio ottenuto per il progetto di gestione presentata pari a/100, come da verbali n.in data e n. in data
- che tale/i verbale/i , ben conosciuto/i dalle parti ed omessane la lettura, non viene/non vengono materialmente allegato/i al presente atto;
- che l'efficacia di tale aggiudicazione è stata dichiarata con Determinazione Dirigenziale n. in data .././.....;
- (*se del caso*) che è stato acquisito nei confronti del l'affidatario il Durc on line attestante la regolarità contributiva;
- (*se del caso*) che con comunicazione prot. gen. n., trasmessa a mezzo PEC in data è stata richiesta l'esecuzione anticipata della gestione del Canile Municipale;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Canile Municipale, comprendente il canile rifugio e il canile sanitario, ubicato in Frazione Quarto Inferiore n. 269, su area censita al foglio n. 99 particella n. 625 sub. 1-2, con soprastante immobile (certificato di agibilità n° 5547/2010/95 del 8.10.2010), costituito da :

- piano terra: palazzina composta di ingresso con vano scala di accesso al primo piano, ripostiglio, ufficio-segreteria, ricovero, corridoio, n. 2 laboratori veterinari, n. 3 servizi igienici, n.2 spogliatoi, aula, stanza, n. 7 blocchi di box coperti, di cui uno per il canile sanitario e sei per il canile rifugio, e locali accessori.
- piano primo: alloggio custode composto di atrio, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, bagno, n.2 camere, oltre a un sottotetto.

Del complesso fanno parte gli ambulatori sanitari, la cui gestione fa capo al Servizio Veterinario A.S.L. AT di Asti.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della gestione, il Comune di Asti concede in comodato d'uso gratuito al *gestore* l'immobile sopra descritto, gli arredi e le attrezzature presenti, dando atto che, in data xx/xx/....., alla consegna dell'immobile è stato redatto, a cura del Servizio Patrimonio del Comune di Asti apposito verbale di consegna, firmato da entrambe le parti presenti, attestante lo stato e le condizioni dell'unità immobiliare e relative pertinenze, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, nonché l'eventuale documentazione tecnica relativa ai locali.

3. L'attività di gestione dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla Legge Regionale n. 34/1993 e al D.P.G.R. n.4359/1993 attuativo, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

4. Nel Canile Municipale dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani accalappiati dal servizio autorizzato dal Comune di Asti su segnalazione di Polizia Municipale, ASL e personale dei seguenti organismi Corpo di Polizia di Stato, Corpo dell'Arma dei Carabinieri, Presidio Multizonale Veterinario Alessandria- Asti.

Inoltre, a seguito di segnalazione e verifica cura del Comando Polizia Municipale o altri uffici competenti potranno trovare accoglienza gli animali di privati che, per motivi documentati, (es. malattia, ricovero, decesso, trasferimento in alloggio inadeguato, sfratto, condizioni economiche disagiate del proprietario), siano impossibilitati a continuare a detenerli. L'animale potrà essere restituito quando decadranno i motivi che ne impedivano la corretta detenzione.

5. I ritiri di cani accalappiati potranno essere effettuati fino al raggiungimento della capienza massima della struttura che è di 140 posti per il canile rifugio e di 20 posti per il canile sanitario.

6. Il gestore dovrà provvedere:

- al ritiro ed al ricovero dei cani accalappiati presso il canile sanitario per un periodo di 10 giorni per l'espletamento degli obblighi imposti dalla profilassi antirabbica; nel canile sanitario il cane dovrà essere controllato a cura del Servizio Veterinario ASL AT per verificare se risulta tatuato o identificato elettronicamente mediante microchip e se presenta manifesti sintomi di zoonosi;
- se le condizioni dell'animale lo richiedono, a sottoporre lo stesso a cure, vaccinazioni o a interventi chirurgici a cura del medico veterinario individuato dal gestore medesimo;
- trascorso il 10° giorno di ricovero, a trasferire il cane dal canile sanitario all'attiguo canile rifugio dopo essere stato, a cura del Servizio Veterinario ASL AT, identificato elettronicamente tramite microchip, trattato per la tenia Echinococco e vaccinato con vaccino quadrivalente comprensivo di Leptospirosi, mentre relativamente alla Rabbia l'intervento è previsto in caso di necessità a seguito di relativa Circolare Ministeriale;
- a collocare i cani, nel canile rifugio, all'interno di box; è fatto divieto lasciare gli stessi liberi negli spazi comuni o nei cortili di disimpegno.

I cani ricoverati nel canile rifugio, non reclamati dai legittimi proprietari, potranno essere affidati ad un nuovo proprietario, tramite un *affido provvisorio* che avrà durata di 60 giorni. Dopo il 60° giorno l'affidamento diventerà definitivo.

Art. 2

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, salvo i casi di risoluzione disciplinati all'articolo 10 della presente convenzione.

Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessata senza necessità di disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la convenzione alle stesse condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto al gestore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore.

Alla scadenza della convenzione il gestore dovrà restituire la struttura, gli arredi e le attrezzature presenti in buone condizioni d'uso e di manutenzione. Le parti della struttura eventualmente danneggiate dovranno essere ripristinate a spese del gestore, senza pretesa, da parte del Comune di Asti, di alcun indennizzo o rimborso relativo ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non autorizzati, nemmeno se saranno effettuati a titolo di miglioria dell'unità immobiliare.

Il Servizio Patrimonio del Comune di Asti procederà alla redazione di verbale di ripresa in consegna della struttura, che sarà controfirmato da entrambe le parti presenti, attestante lo stato e le condizioni della stessa.

Art. 3

Obblighi del gestore

1. Il gestore, oltre agli adempimenti previsti all'art.1 della presente convenzione, nell'espletamento delle attività gestionali avrà l'obbligo:
 - a. di tenere aggiornata la banca dati informatizzata dell'Anagrafe Regionale Veterinaria (ARVET) degli animali in ingresso al canile sanitario e in ingresso e uscita dal canile rifugio;
 - b. di tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino le movimentazioni dei cani in custodia, nonché la scheda d'ingresso con i dati clinici e comportamentali aggiornati e lo schedario relativo agli affidi e far pervenire al Comune di Asti – Uff. Ambiente una report bimestrale in merito alle movimentazioni degli ospiti;
 - c. di collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL AT per la relazione annuale sull'attività di gestione svolta, in cui sia indicato il numero di cani introdotti e il numero di cani ceduti ai privati;
 - d. di promuovere l'affidamento a nuovi proprietari dei cani, già registrati e tatuati o identificati elettronicamente mediante microchip presso il canile sanitario, che avranno superato favorevolmente il prescritto periodo di osservazione e la cui proprietà non sia stata reclamata, controllando l'idoneità delle persone richiedenti l'affido allo scopo di garantire un'adeguata sistemazione del cane;

- e. di consentire al personale del Servizio Veterinario dell'ASL AT l'accesso al canile sanitario e al canile rifugio;
- f. di garantire l'apertura al pubblico dal lunedì alla domenica, per un numero di ore non inferiore a 21, per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza); gli orari di apertura al pubblico dovranno essere concordati con il Comune di Asti – Servizio Ambiente e dovranno essere esposti all'ingresso del canile;
- g. di nominare un responsabile dell'organizzazione e della gestione del Canile Municipale e comunicarne il nominativo al Comune di Asti – Servizio Ambiente ed al Servizio Veterinario dell'ASL AT prima dell'avvio del servizio;
- h. di comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASL AT l'eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all'uomo e/o agli animali;
- i. di individuare almeno un medico veterinario libero professionista convenzionato quale responsabile sanitario del canile, reperibile 24 ore su 24, a cui spetteranno gli interventi, se necessari, al momento del ricovero nel canile sanitario meglio esplicitati al precedente art.1 punto 7., comunicandone nominativo, recapito telefonico di reperibilità e sede di iscrizione all'albo, al Servizio Veterinario dell'ASL AT ed Comune di Asti - Servizio Ambiente, prima dell'avvio del servizio;
- j. di provvedere direttamente alla sterilizzazione delle femmine prima di procedere all'affido;
- k. di garantire la custodia e la vigilanza della struttura mediante personale incaricato anche dipendente. A tale scopo il gestore dovrà individuare un custode della struttura, il quale avrà l'uso dell'appartamento ubicato al primo piano dell'immobile individuato nell'art. 1, che si farà carico delle spese relative ai consumi di energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento rilevati da autonomi contatori, oltre al pagamento della tassa per il servizio raccolta rifiuti, relativo all'abitazione; il custode o suo sostituto dovranno garantire la reperibilità 24 ore su 24, in caso di incidente stradale in cui sia stato coinvolto un animale d'affezione, prestare la collaborazione necessaria al veterinario dell'operatore incaricato del

Servizio di accalappiamento del Comune di Asti per l'eventuale ricovero dell'animale nell'ambito del canile sanitario. Si precisa inoltre che, se necessario, l'animale potrà essere ricoverato, presso l'ambulatorio del medico veterinario, reperibile 24 ore su 24, convenzionato con il gestore o del veterinario dell'operatore incaricato con spesa a carico del gestore;

1. di provvedere alla custodia ed a una adeguata alimentazione dei cani ricoverati presso il canile, assicurando un costante approvvigionamento di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali, predisponendo un adeguato programma di alimentazione che preveda un razionamento bilanciato e differenziato, in base alla mole ed alle esigenze dietetiche dei cani ricoverati, in modo che siano soddisfatte pienamente le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun animale, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario convenzionato o del Servizio Veterinario dell'ASL AT;

2. Il gestore dovrà inoltre sostenere direttamente le seguenti spese:

- a. pulizia, disinfezione ed igienizzazione dei locali, delle strutture e di tutti gli ambienti adibiti all'ospitalità dei cani;
- b. spese telefoniche;
- c. farmaci, antiparassitari e vaccini per i cani ospitati nel canile;
- d. smaltimento delle carcasse dei cani deceduti presso il canile comunale.

Art. 4

Spese soggette a rimborso

Il Comune di Asti, per il sostegno delle attività oggetto della presente convenzione, erogherà un rimborso annuo per le relative spese documentate direttamente derivanti dagli obblighi di gestione e cura degli ospiti di cui all'art. 3 punto 1, per le ulteriori spese di cui all'art. 3 punto 2 oltre che agli oneri relativi alle coperture assicurative dei soggetti impegnati nelle attività di gestione del canile.

Il rimborso massimo, è di €. 83.272,00 all'anno e potrà essere adeguato sulla base di apposita istruttoria del Settore Patrimonio, Ambiente e Reti.

Il rimborso verrà erogato in rate mensili di uguale importo, ad esclusione dell'ultima rata, il cui pagamento verrà effettuato solo successivamente alla presentazione, entro il 1 marzo di ciascun anno, al Comune di Asti – Settore Patrimonio, Ambiente e Reti di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute nell'anno solare antecedente.

Art. 5

Obblighi del Comune di Asti

1. Il Comune di Asti si farà carico direttamente, quale proprietario della struttura, delle seguenti spese necessarie al funzionamento del canile:

- a. utenze - energia elettrica, acqua, riscaldamento e TARI (Tassa Rifiuti) - relative ai locali, alle strutture e pertinenze costituenti il Canile Municipale, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 - punto k della presente convenzione relativamente all'alloggio del custode;
- b. manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed impianti presenti nel Canile Municipale, nonché le eventuali spese per l'adeguamento del canile a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia;
- c. spese per la pulizia bimestrale della rete fognaria e relativo spurgo dei pozzi e dei pozzetti di scarico, disinfestazione e derattizzazione periodica.

Art. 6

Custodia temporanea

Il gestore potrà accogliere e tenere in custodia temporanea, a pagamento, presso il Canile Municipale cani di proprietà.

Il servizio di pensione dovrà essere effettuato in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, in ottemperanza ai disposti delle normative vigenti e solamente nel caso di comprovata disponibilità di posti in esubero e se tali ricoveri non saranno incompatibili con lo svolgimento dell'ordinaria attività del canile.

Art. 7

Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale

1. Il gestore dovrà utilizzare per l'espletamento di tutte le attività previste dalla presente convenzione personale in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni siano adeguatamente eseguite, con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurarne idonee condizioni di salute e benessere. A tal fine potrà impiegare personale volontario e lavoratori dipendenti per i quali dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato.

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ed ha l'obbligo di corrispondere al personale dipendente la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 Misure generali di tutela, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul

luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni di qualsiasi genere, il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, ivi compresi le attività di prevenzione incendi ed evacuazione e/o pronto soccorso in caso di emergenza. In particolare dovrà dotare gli operatori impegnati nella struttura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e dovrà provvedere ad una adeguata informazione e formazione degli operatori volontari e dipendenti.

2. Il gestore dovrà tenere un elenco aggiornato di tutto il personale, compresi i volontari, che opera all'interno della struttura e per ogni persona dovranno essere indicati: cognome e nome, ruolo, mansione, giorni di presenza con orario indicativo del servizio, inquadramento giuridico

3. Il Comune di Asti si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nei punti precedenti.

Art.8

Obblighi assicurativi e responsabilità

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del gestore stesso, quanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente convenzione, ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività gestionali, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine il gestore dovrà presentare al Comune di Asti, prima della stipula della convenzione e comunque prima dell'avvio del servizio:

- una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione, per danni cagionati a Terzi, compresa l'Amministrazione comunale;
- polizza assicurativa per il rischio infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione a favore degli associati e volontari addetti al servizio.

Il gestore si impegna a garantire le coperture assicurative di cui sopra per tutto il periodo di durata della convenzione ed a trasmettere al Servizio Ambiente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula della convenzione.

Art. 9

Accordi con altri comuni

Nel corso della durata contrattuale il Comune di Asti potrà stipulare eventuali accordi con altri comuni limitrofi interessati ad usufruire del Canile Municipale, tenuto conto della capienza dello stesso, previa definizione dei relativi aspetti gestionali e finanziari.

Art. 10

Risoluzione della convenzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanze delle disposizioni normative vigenti;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.

Art. 11

Controlli e vigilanza struttura

1. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. AT effettuerà le prescritte ispezioni di legge con periodicità almeno trimestrale. Il canile sarà soggetto a controlli da parte del Presidio Multizonale Veterinario Alessandria- Asti.
2. Il Comune di Asti, inoltre, potrà effettuare nei modi e nei tempi ritenuti opportuni controlli specifici e verifiche ispettive avvalendosi anche di personale consulente al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dalla presente convenzione.

Art. 12

Variazioni

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, dovrà essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il gestore assume, pena la nullità assoluta della presente convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Asti – della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Il gestore si impegna ad osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Asti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*, secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art.1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata al gestore, comporterà la risoluzione della presente convenzione ed il risarcimento dei danni.

3. Si dà infine atto che :

- il gestore ha presentato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile n. emessa da il;
- il gestore ha presentato apposita polizza infortuni n..... emessa da..... il.....;

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere sarà a carico del gestore.

5. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è materialmente allegato il progetto per la gestione del Canile Municipale presentato dal *gestore*.

Costituiscono altresì parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati i seguenti atti:

- (se del caso) l'originale della procura speciale o copia autenticata della procura generale;
- Determinazioni Dirigenziali di affidamento (d.d. n. in data e d.d. n. in data);
- il Codice di Comportamento del Comune di Asti (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.633 del 17.12.2013) sottoscritto dal gestore.

Si dà atto che la presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta dalle parti.

Per il la Città di Asti

Per _____

Il Dirigente
